

DICHIARAZIONI

Irap 2019: l'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio

di Federica Furlani

La determinazione della base imponibile Irap segue regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:

- **società di capitali ed enti commerciali** applicano il c.d. **metodo di bilancio** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#);
- **imprese individuali e società di persone** applicano il c.d. **metodo fiscale** di cui all'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#).

L'[articolo 5-bis, comma 2](#), del citato decreto prevede tuttavia che le **ditte individuali** e le **società di persone che si trovano in regime di contabilità ordinaria**:

- **per obbligo** (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi e 700.000 € per chi svolge altre attività)
- **per opzione** (con vincolo triennale)

possano determinare la **base imponibile Irap** seguendo le regole dei soggetti Ires, ovvero sulla base dei **valori di bilancio**.

Il **c.d. metodo fiscale** rappresenta il **metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l'**unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**.

Esso consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali**.

I **componenti rilevanti si assumono** secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione previste **per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta personale Irpef**.

In **alternativa**, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come **differenza tra valore della produzione** (macroclasse A del conto economico) e **costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10 lett. c e d svalutazioni

immobilizzazioni e crediti, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti”).

Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap, sono **indeducibili**: i **costi del personale dipendente e assimilato**, i **compensi dei collaboratori** a progetto e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione, le **perdite su crediti**, la **quota interesse dei canoni di leasing**, l'**Imu** e la **quota di ammortamento** del fabbricato riferito al terreno.

La **convenienza** nell'opzione dipende quindi dalle **caratteristiche dell'impresa**; con il **metodo da bilancio** sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i costi relativi alle **autovetture** e le **spese telefoniche** ed anche gli **oneri diversi di gestione** (non rilevanti nel caso di determinazione dell'Irap con il metodo fiscale).

L'**opzione per l'applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta**, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata** e richiede l'obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell'opzione, il **regime di contabilità ordinaria**.

Anche in caso di **revoca dell'opzione**, la conseguente determinazione dell'Irap con il **metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi** a cui seguirà il **rinnovo tacito**.

L'opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere **esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta** a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione o la revoca, e quindi **entro il prossimo 30 novembre**.

A tal fine, nel **quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni**, è previsto il **rgo IS35** che va compilato barrando una delle due caselle:

- **“opzione”** se si vuole esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2019-2021;
- **“revoca”** se si intende revocare l'opzione esercitata per il triennio 2016-2018 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2019-2021.

Sez. VII Opzioni	IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >